



Premi svizzeri delle arti sceniche 2023 **Bando di concorso “Spettacolo svizzero di danza 2022”**

1 Criteri di ammissione

Sono ammessi a partecipare i professionisti della danza svizzeri o domiciliati in Svizzera che hanno realizzato un'opera coreografica presentata per la prima volta tra gennaio e dicembre 2022. È permessa al massimo un'opera per stagione.

In caso di opere collettive almeno un membro della compagnia deve avere la nazionalità svizzera oppure essere stabilmente domiciliato in Svizzera.

2 Procedura

2.1 Iscrizione

I candidati e le candidate devono iscriversi sul sito dell'UFC www.cultura-svizzera.admin.ch alla rubrica «**Bandi di concorso attuali**»; il termine d'iscrizione è il **8 novembre 2022**.

Per iscriversi occorre caricare il modulo compilato e i seguenti documenti:

- scansione di un documento d'identità svizzero (carta d'identità o passaporto) o di un permesso di dimora valido in formato *.JPG o PDF (1 MB al massimo). Nel caso di opere collettive i dati di tutte le persone ammesse a partecipare (compresa la scansione di un documento d'identità) devono essere forniti da una sola persona;
- se disponibili, 2-3 foto per la stampa relative all'opera in formato *.JPG.

Dopo avere ricevuto le iscrizioni, l'UFC verifica il rispetto delle condizioni di cui al punto 1 e conferma ai candidati e alle candidate la ricezione entro il termine delle candidature.

2.2 Selezione Premi svizzeri delle arti sceniche – Spettacolo svizzero di danza 2022

La giuria federale di danza visiona le opere ammesse e ne seleziona una a cui attribuire un Premio svizzero delle arti sceniche nella categoria Spettacolo svizzero di danza 2022. La decisione viene comunicata per iscritto al candidato o alla candidata.

Il vincitore o la vincitrice riceve un premio in denaro del valore di 25 000 franchi e beneficia di misure di promozione come l'attività mediatica per i Premi svizzeri delle arti sceniche, la presentazione di una sequenza della sua opera al momento della premiazione pubblica, la presentazione di sequenze e del suo ritratto sul sito dei Premi svizzeri delle arti sceniche e in stampati, oltre ad altre misure di promozione.

3 Ulteriori disposizioni, protezione dei dati, diritti d'autore

La giuria federale della danza stabilisce la procedura di valutazione e di decisione. Nel selezionare le opere considera tutta la varietà della danza professionale come attività artistica, dalla danza classica alle diverse forme moderne, contemporanee e popolari, a condizione che soddisfino i requisiti di qualità, irradiazione, attualità e forza innovatrice.

- 3.1 Con la loro iscrizione le persone partecipanti autorizzano l'UFC a comunicare i risultati del concorso alla stampa e a pubblicare gratuitamente le informazioni fornite al momento dell'iscrizione. L'UFC può inoltre salvare nella sua banca dati, comunicare a terzi e pubblicare, a scopi amministrativi, documentari e comunicativi, tutti i dati forniti dalle persone partecipanti al momento dell'iscrizione.

3.2 Con la loro iscrizione le persone partecipanti autorizzano l'UFC a utilizzare ed elaborare gratuitamente, in qualsiasi forma e nel rispetto dei diritti d'autore, sequenze delle opere presentate nel quadro delle manifestazioni legate ai Premi svizzeri delle arti sceniche e di tutte le pubblicazioni, specie per i seguenti scopi:

- pubblicazione e diffusione di una o più sequenze fotografiche o filmiche delle opere sul sito dell'UFC e dei Premi culturali svizzeri (www.schweizerkulturpreise.ch) o su pagine Internet della Confederazione o di terzi;
- pubblicazione e rappresentazione delle opere in altre forme, specie riprese audio e video degli spettacoli, utilizzo delle riprese per podcast, trasmissioni e ritrasmissioni, in genere e nello specifico nel quadro di misure di promozione e sensibilizzazione dell'UFC a favore delle arti sceniche;
- adeguamento ed elaborazione delle opere in vista degli utilizzi elencati sopra, per esempio mediante l'inserimento di didascalie, il trattamento visivo per i differenti format, ecc.

Nella misura in cui l'utilizzo da parte dell'UFC delle opere presentate, per esempio la loro rappresentazione, pubblicazione o diffusione, violasse diritti della proprietà immateriale di terzi, per esempio di compositori, produttori o interpreti di musica di accompagnamento o di creatori di scenografie e luci, le persone partecipanti si procurano da sé i diritti necessari per l'utilizzo indicato sopra da parte dell'UFC e l'autorizzazione a cedere questi diritti all'UFC.

Nella misura in cui alcuni di questi diritti venissero esercitati da terzi (p. es. società di gestione come la SSA [Società Svizzera degli Autori]), le persone partecipanti si accordano con questi ultimi affinché l'UFC sia autorizzato a beneficiare gratuitamente delle rispettive forme di utilizzo. Ne sono esclusi i diritti a compenso previsti dalla legge (p. es. diritto di ritrasmissione), che vengono obbligatoriamente tutelati dalle società di gestione e distribuiti secondo i loro regolamenti. L'eventuale diffusione da parte di emittenti non esonera queste ultime dal pagare il compenso applicabile.

3.3 Con la loro iscrizione le persone partecipanti garantiscono che l'utilizzo delle opere presentate (p. es. la pubblicazione e diffusione di sequenze) da parte dell'UFC non viola diritti di terzi (in particolare diritti della personalità o d'autore) e si impegnano a tenere indenne la Confederazione da qualsiasi pretesa di terzi. Si impegnano inoltre a respingere immediatamente qualsiasi richiesta avanzata da terzi per violazione di diritti (in particolare diritti della personalità o d'autore) nonché ad assumersi qualsiasi spesa, comprese quelle di risarcimento dei danni che potrebbero derivarne per la Confederazione.

3.4 Con la loro iscrizione le persone partecipanti confermano di essere i reali autori o le reali autrici di tutte le opere presentate. L'UFC può squalificare opere non realizzate in autonomia e/o realizzate sotto la guida di terzi e/o indebitamente ammesse in seguito a indicazioni inesatte o incomplete e revocare o chiedere la restituzione di premi già assegnati.

3.5 Per il resto si applicano le disposizioni della legge sulla promozione della cultura (LPCu), dell'ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) e del regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti.

Basi legali

Legge sulla promozione della cultura (LPCu): <http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/6127.pdf>

Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu): <http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/6143.pdf>

[RS 442.123 - Ordinanza del DFI del 6 maggio 2016 concernente il regime di promozione per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti \(admin.ch\)](#)